



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sig.ri Magistrati

Oggetto

ALBERTO	GIUSTI	Presidente
ANTONIO	COSTANZO	Consigliere
ROSARIO	CAIAZZO	Consigliere-Rel.
ALBERTO	PAZZI	Consigliere
ELEONORA	REGGIANI	Consigliere

Principio di non
contestazione;
valutazione e
presupposti.

Ud. 09/07/2026 CC
CC
R.G.N. 587/2026

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 587/2026 proposto da:

██████████ rappresentata e difesa dall'avv. ██████████, per
procura speciale in atti;

-ricorrente-

-contro-

██████████-██████████ rappresentato e difeso dall'avv. ██████████,
per procura speciale in atti;
avverso la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila, n. 1151/2025,
depositata il 3.11.2025;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
9/07/2026 dal Cons. rel., dott. ROSARIO CAIAZZO.

RILEVATO CHE

Con sentenza pubblicata in data 16.01.2025 il Tribunale di Teramo
accogliendo la domanda proposta da ██████████-██████████ nei confronti dell'ex



coniuge [REDACTED] dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in data 23.05.1998, confermando, in ordine al mantenimento della prole, la proposta conciliativa formulata dal Presidente in data 18.10.2023 e integralmente recepita dai coniugi e riconoscendo, inoltre, in favore della ex moglie l'assegno divorzile di euro 150,00 oltre rivalutazione monetaria ISTAT.

Il [REDACTED] proponeva appello chiedendo la dichiarazione di insussistenza dei presupposti per l'assegno divorzile con condanna dell'appellata alla restituzione delle somme dallo stesso versate a titolo di assegno divorzile a far data dal mese di febbraio 2025, nonché al risarcimento per responsabilità aggravata e alle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.

Con sentenza del 3.11.2025 la Corte territoriale accoglieva l'appello, osservando che: dall'esame degli atti di causa e dalle allegazioni delle parti non risultava dimostrato il prerequisite della inadeguatezza dei mezzi di sostentamento della ricorrente nonché quello dell'apprezzabile divario reddituale tra i coniugi con conseguente insussistenza dei requisiti e delle condizioni necessarie al riconoscimento dell'assegno divorzile in favore dell'appellata; nello specifico, l'allora istante in primo grado aveva allegato una situazione reddituale inferiore rispetto all'ex coniuge affermando di avere un'unica entrata economica consistente nel proprio stipendio da lavoro *part-time* di commessa presso la macelleria [REDACTED] per un'entrata economica di circa 950,00 euro mensili a fronte dei 1.650,00 euro percepiti dall'appellante stante la sua qualifica di operaio in ente pubblico con contratto di lavoro *full-time*; l'appellata, sulla premessa che la scelta di lavorare solo a tempo parziale sarebbe stata presa da entrambi i coniugi in accordo fra loro al fine di garantire le necessarie cure familiari da parte della moglie alla prole, sosteneva il proprio diritto all'assegno anche in considerazione



della propria età anagrafica e dell'impossibilità di aumentare i propri mezzi di sostentamento a causa del basso profilo professionale svolto, deducendo, senza fornire prova in merito, che allo stato attuale era nell'impossibilità di ottenere una migliore occupazione lavorativa; ebbene, in tale contesto probatorio era da ritenere dirimente quanto allegato da parte appellante nel secondo grado di giudizio circa la sussistenza di una seconda occupazione lavorativa da parte dell'appellata la quale, oltre a svolgere la propria attività sin dal 2014, a partire dal 2024 sarebbe stata assunta *part-time* dalla ditta [REDACTED] con rinnovo del contratto a tempo indeterminato a partire dal gennaio 2025, raggiungendo così una situazione reddituale parificata a quella derivante dal lavoro *full-time* dell'appellante; tale circostanza, che aveva determinato il venir meno dello squilibrio economico tra le parti posto a fondamento del riconoscimento dell'assegno divorzile, doveva ritenersi provata in giudizio in virtù dell'applicazione del principio generale di non contestazione sancito dall'art. 115 c.p.c., in relazione ai fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto fatto valere in giudizio; ebbene, nella propria comparsa di risposta l'appellata non aveva svolto alcuna contestazione specifica circa la sussistenza della propria ulteriore occupazione presso la suddetta ditta [REDACTED] essendosi limitata ad eccepire l'assenza di prova da parte dell'appellante in ordine a tale circostanza e l'ininfluenza della stessa derivante dalla sopraggiunta impossibilità lavorativa causata dal peggioramento delle proprie condizioni di salute che, a partire dal marzo 2025, avrebbe comportato l'impossibilità lavorativa per la stessa; orbene, nonostante le allegazioni di parte appellante circa la reale situazione reddituale dell'appellata erano state precise, specifiche e circostanziate, avendo la stessa indicato la sussistenza allo stato attuale di un contratto a tempo indeterminato



presso la predetta impresa, oltre al preesistente contratto di lavoro part-time stipulato dal 2014, l'appellata non aveva svolto al riguardo alcuna contestazione se non le generiche eccezioni che non consentivano di superare il principio innanzi richiamato non avendo in concreto l'appellata smentito la sussistenza dell'ulteriore occupazione lavorativa intervenuta a partire dal 2024; di conseguenza, a partire quantomeno dall'annualità 2024, la situazione reddituale dell'appellata era da considerare significativamente migliorata avendo la stessa ottenuto un'occupazione lavorativa ulteriore rispetto al solo lavoro *part-time* allegato in primo grado, sicché le sostanze economiche dell'appellata (che comunque non aveva neppure documentato la propria attuale condizione reddituale) erano da ritenere parificate a quelle dell'appellante, con conseguente esclusione sia del requisito dell'inadeguatezza dei propri mezzi di sostentamento, sia della preconditione necessaria ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile dello squilibrio reddituale tra le parti; priva di fondamento era risultata l'eccezione proposta dall'appellata circa la propria capacità lavorativa fondata sull'intervenuto peggioramento delle proprie condizioni di salute, in quanto dal 4.4.25 era stata dimessa con recupero neurologico completo e le problematiche congenite cardiache erano state risolte tramite intervento chirurgico considerato efficace nella risoluzione della malformazione; in ogni caso, lo stato di invalidità dell'ex coniuge non rilevava ai fini della debenza dell'assegno divorzile in quanto la parte aveva continuato a svolgere la propria attività lavorativa, non sussistendo in tale ipotesi il prerequisite dello stato di impossibilità per il soggetto di procurarsi adeguati mezzi di sostentamento che legittimerebbe il riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione assistenziale; né era stato provato lo squilibrio economico tra i coniugi necessario ai fini della valutazione di un



eventuale riconoscimento dell'assegno divorzile in via compensativa-perequativa

ricorre in cassazione, avverso la suddetta sentenza d'appello, affidandosi a quattro motivi, illustrati da memoria.

resiste con controricorso, illustrato da memoria.

RITENUTO CHE

Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 156, 161 e 132 c.p.c., ex art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., deducendo nullità della sentenza contenente due dispositivi diversi e contrastanti, in quanto, dopo aver emanato il dispositivo ed apposto, in calce, la data di decisione e la firma del consigliere estensore e del Presidente, la Corte d'Appello di L'Aquila ha affogliato, nella pagina successiva, la medesima sentenza contenente tuttavia, al capo n. 8 della parte motiva, e nel dispositivo, statuizioni differenti e contrastanti alla stesura precedente, pur recante l'attestazione di emanazione della decisione nella medesima data.

Al riguardo, la ricorrente lamenta che la Corte d'appello ha deciso la causa mediante l'accoglimento dell'appello ma inficiando la pronuncia di nullità sotto il profilo dei requisiti indispensabili previsti dall'art. 132 c.p.c., comma 1, n.5, attesa la sussistenza di due diversi e successivi dispositivi con contenuto differente e contrastante nella parte relativa alle spese processuali, e motivando, al capo 8, i due dispositivi con motivazioni logico – giuridiche differenti.

Il secondo motivo denuncia omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360 c.p.c. comma 1 n. 5, per mancato esame delle censure mosse dalla riguardo alla inadeguatezza dei suoi mezzi di sostentamento e alle precarie condizioni di salute, nonché omessa valutazione di un fatto sopravvenuto.



Al riguardo, la ricorrente assume che: la Corte territoriale ha dato una interpretazione errata dei documenti medici prodotti a sostegno delle precarie condizioni di salute, atteso che la malformazione cardiaca congenita trattata chirurgicamente non era stata risolta bensì solo trattata al fine di scongiurare, ma certo non di escludere, il ripetersi di ictus ischemico acuto come quello già subito, per cui versava in una condizione di salute precaria e non conciliabile con uno sforzo lavorativo maggiore e più intenso, tale da non poter certo essere impiegata per un montante ore proprio del rapporto *full-time*; peraltro, la Corte ha ommesso di valutare il certificato del 23/07/2025, successivo all'intervento, in cui era stata certificata una condizione di salute tutt'altro che rassicurante.

Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 c.p.c., art. 5 L. 898/70 e 2697 c.c., per inesatta valutazione della documentazione allegata, dei fatti e delle contestazioni formulate a sostegno della sussistenza del divario reddituale e dello squilibrio economico tra i coniugi, per aver la Corte d'appello posto alla base della decisione un fatto (quello della seconda occupazione lavorativa della ricorrente) affermato dall'appellante ma non dimostrato, nel convincimento che esso non fosse stato contestato dall'appellata nella propria comparsa di costituzione e ritenendo dunque non assolto l'onere della prova gravante in capo all'appellata ai sensi dell'art. 2697 c.c., circa la sussistenza delle condizioni di disparità economiche legittimante l'assegno divorzile.

In particolare, la ricorrente assume che: la Corte territoriale ha ommesso di esaminare l'eccezione formulata sul punto dall'appellata la quale, nella propria comparsa di costituzione in primo grado, aveva puntualmente contestato l'assunto avversario che, per l'effetto, non poteva essere posto a base della decisione in virtù di quanto disposto



dall'art. 115 c.p.c.; né poteva ritenersi corretta la valutazione di poter disporre di un reddito parificato a quello del marito appellante, atteso di aver allegato i documenti previsti dall'art. 473 *bis*.12 c.p.c., relativi agli ultimi tre anni (2022 – 2021 – 2020) e gli estratti dei c/c alla medesima intestati per il periodo richiesto; pertanto, i dati relativi al reddito da lavoro dipendente dell'appellata (contratto a tempo determinato presso datrice di lavoro – soggetto privato) comprovanti la posizione di debolezza rispetto al marito, avevano trovato puntuale riscontro nei documenti fiscali che dimostravano l'assenza di una seconda occupazione lavorativa e dovevano, pertanto, essere ritenuti specifica contestazione ai sensi dell'art. 115 c.p.c. di quanto solo affermato dall'appellante; la Corte d'appello ha altresì omesso di considerare che la [REDACTED] in quanto non proprietaria di beni immobili, contrariamente al marito, era gravata dai costi della locazione dell'abitazione in cui si era collocata dopo la separazione e dell'assegno di mantenimento di € 150,00 disposto in favore della figlia [REDACTED]

Il quarto motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116, c.p.c. e 5 l. 898/70 per omessa valutazione della contestazione operata dalla ricorrente circa la sussistenza della seconda occupazione lavorativa e per omessa valutazione del mancato assolvimento dell'onere della prova gravante sull'appellante.

Il primo motivo è fondato.

Invero, emerge un evidente contrasto tra giudicati differenti in ordine alle spese, espressivo di un chiaro errore nella redazione della sentenza impugnata che, però, non è inquadrabile nell'ambito dell'errore materiale trattandosi di due contrapposte statuizioni sulle spese non ascrivibile ad un *lapsus calami*.

La Corte di merito dovrà, dunque, nel giudizio di rinvio, statuire sul regime delle spese al fine di dirimere il suddetto contrasto desumibile



dal dispositivo dal quale si evince l'oggettiva mancanza della necessaria chiarezza sul *decisum*.

I motivi secondo, terzo e quarto, esaminabili congiuntamente poiché tra loro connessi, sono parimenti da accogliere.

La sentenza impugnata, nel riportare le patologie da cui la ricorrente era affetta, e dando atto del "recupero neurologico completo" già in data 4.4.2025, ne ha escluso l'incapacità lavorativa, anche in ragione del perdurare del rapporto di lavoro (pur in malattia) e del continuo percepimento del trattamento economico.

Ora, va anzitutto osservato che è illogico sostenere, come ha detto la Corte d'appello, che non c'è peggioramento delle condizioni di salute per il fatto che la ricorrente ha continuato a lavorare pur dopo l'insorgenza delle patologie. Inoltre, la stessa Corte territoriale ha ommesso di valutare il certificato medico del 23.7.2025, l'ultimo in via cronologica.

Al riguardo, al fine di decidere in ordine ai presupposti dell'assegno divorzile, può rilevare anche uno stato di salute precario, che rende più gravoso lo svolgimento di attività lavorativa a tempo pieno da parte di un ex coniuge, pur se non versi in uno stato di invalidità che comporti un'assoluta impossibilità di procurarsi mezzi adeguati.

Il controricorrente sostiene che l'iniziale disparità reddituale era stata superata da un successivo miglioramento reddituale della ex moglie, grazie alla seconda occupazione presso l'impresa [REDACTED]

Il collegio ritiene che la motivazione della sentenza impugnata sia erronea nell'applicazione del principio di non contestazione in ordine alla sopravvenuta attività lavorativa della ricorrente, dato che quest'ultima, invece, aveva allegato di aver contestato tale asserzione, anche considerando la mancata produzione, da parte dell'ex marito, dell'invocata relazione investigativa.



Va osservato che, ai fini del rispetto del principio di autosufficienza, il ricorso per cassazione con cui viene dedotta la violazione del principio di non contestazione deve indicare sia la sede processuale in cui sono state dedotte le tesi ribadite o lamentate come disattese, inserendo nell'atto la trascrizione dei relativi passaggi argomentativi, sia, specificamente, il contenuto della comparsa di risposta avversaria e degli ulteriori scritti difensivi, in modo da consentire alla Corte di valutare la sussistenza dei presupposti per la corretta applicazione dell'art. 115 c.p.c. (Cass., n. 1558/2024).

Nella specie, la ricorrente ha trascritto la difesa nella comparsa di risposta (: *"nessun danno patrimoniale è stato quindi arrecato da [REDACTED] a [REDACTED] se si consideri che la doglianza di una entrata di reddito ulteriore a far data dal 20/01/2024 risulta indimostrata. Controparte infatti riferisce dati relativi ad un contratto di lavoro ulteriore che manca però di dimostrare poiché agli atti non risulta depositata alcun documento a tale supporto, ben che meno una informativa investigatore"*).

Al riguardo, la Corte territoriale ha argomentato: *"l'appellata non ha svolto a riguardo alcuna contestazione se non le generiche eccezioni circa l'assenza di prova della circostanza che non consentono di superare il principio innanzi richiamato non avendo in concreto l'appellata smentito la sussistenza dell'ulteriore occupazione lavorativa intervenuta a partire dal 2024"*.

Da quanto suesposto consegue che la suddetta contestazione sia stata sufficientemente specifica e che, dunque, la motivazione della Corte di merito al riguardo abbia violato la regola di diritto codificata nell'art. 115 cpc, della quale è stata fatta un'erronea ricognizione ed applicazione.



Per quanto esposto, in accoglimento di tutti i motivi del ricorso, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio della causa alla Corte d'appello per un nuovo esame della fattispecie, circa la corretta applicazione dei richiamati principi di diritto, anche in ordine alle spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di L'Aquila, in diversa composizione collegiale, anche in ordine alle spese del giudizio.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri titoli identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/2003.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 9 luglio 2026.

Il Presidente
Dott. Alberto Giusti

